



COMMITTENTE:



COMUNE DI ROCCABRUNA
PROVINCIA DI CUNEO

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**
REVISIONE - MARZO 2011

RELAZIONE ALLEGATA ALL'ELABORATO DEFINITIVO

Relazione n.	Rev.	Data	Resp. Progetto	Direzione tecnica
A8226	01	marzo 2011	 Guido Calderoni	ing. Marcela Rolando 
Pagine n° 13 compresa la presente Allegato n° 1			Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte (D.D. n. 49 del 10/02/2003)	Albo Ingegneri Prov. TO n. 44001 Tecnico competente in acustica ambientale Regione Piemonte: DGR n. 133-14232 del 25/11/96

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
2.1	Definizioni e Riferimenti Normativi	3
2.2	Aspetti generali	8
2.3	Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di revisione della classificazione acustica	8
2.4	Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradale	9
3.	CONSIDERAZIONI FINALI	12

Allegati:

- I. TAVOLE RELATIVE ALLA REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA DEL TERRITORIO COMUNALE

1. PREMESSA

Il Comune di Roccabruna è dotato di un Piano di Classificazione Acustica approvato con D.C.C. n° 2 del 31/03/2004.

In particolare il presente documento costituisce la revisione del Piano di Classificazione Acustica vigente e recepisce le modifiche introdotte dalle varianti generali n. 1 e 2 e parziali n. 01.01 e 01.02 apportate al Piano Regolatore Generale del Comune di Roccabruna.

La revisione del Piano di Classificazione Acustica (nel seguito richiamato con PCA) è stata redatta ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", del 20 ottobre 2000 e relativa D.G.R. n° 85-3802 del 6 agosto 2001.

Nel seguito si richiamano innanzitutto i concetti generali in merito alle definizioni ed ai riferimenti normativi e si procede poi ad inquadrare la situazione a seguito delle eventuali osservazioni ricevute da pubblico, Provincia e Comuni limitrofi provvedendo quindi a definire gli elaborati finali ed a evidenziare le principali informazioni in merito alla classificazione acustica del territorio comunale.

2. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.1 Definizioni e Riferimenti Normativi

La classificazione acustica del territorio comunale ha come obiettivo l'individuazione sul territorio comunale di aree omogenee cui abbinare limiti di rumorosità tali da garantire una condizione acustica compatibile con la destinazione d'uso del territorio (tipologia degli insediamenti presenti ed utilizzo del territorio); il concetto di "classificazione acustica del territorio" viene preliminarmente introdotto con il *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* (nel seguito richiamato come DPCM 1/3/91); con riferimento a tale iniziale definizione, seguono tutta una serie di provvedimenti legislativi in materia di protezione dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico che meglio dettagliano e precisano competenze e responsabilità degli Enti e soggetti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo.

Un completo riferimento legislativo sul tema dell'acustica ambientale è costituito *dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n°447* (nel seguito richiamata come Legge 447): all'art. 6 tale legge individua fra le competenze dei Comuni la predisposizione della classificazione acustica del proprio territorio.

Oltre ai vari decreti attuativi della Legge 447, nella definizione della metodologia operativa per la classificazione acustica del territorio vanno principalmente tenute in conto le Leggi ed i Regolamenti regionali: nel caso specifico, la Regione Piemonte, con la *Legge n°52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* (nel seguito richiamata come Legge Regionale), ha provveduto a riordinare le competenze amministrative e le funzioni di Regioni, Province e Comuni ed in tema di classificazione acustica, definendo le linee guida generali e l'iter procedurale per l'approvazione della classificazione acustica.

L'art. 5, comma 4 della L.R. 52/00 dispone che *"Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporti la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica"* e prevede che *tale eventualità si manifesti nella circostanza in cui le modifiche previste comportino variazioni di tipo urbanistico - edilizio che, a loro volta, determinano un'eventuale riclassificazione acustica delle porzioni di territorio comunale oggetto di variante e delle aree ad esse limitrofe.*

Le linee guida per la classificazione acustica richiamate in forma generica nella Legge Regionale sono state ulteriormente precisate dal punto di vista tecnico e operativo, nella *Deliberazione della Giunta Regionale n° 85-3802 del 6 agosto 2001* (nel seguito richiamata come DGR) che provvede a definire principi, metodologie e criteri per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale.

Nella tabella seguente si riporta uno schema riassuntivo delle classi di destinazione d'uso del territorio con relative descrizioni e valori limite, così come riportate nella tabella A del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (nel seguito richiamato come DPCM 14/11/97).

DPCM 14/11/97 - TABELLA A: classificazione del territorio comunale

<p>CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p>CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p>
<p>CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Nel seguito si riportano le tabelle riassuntive con i valori limite definiti nel DPCM 14 /11/97.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
Aree particolarmente protette	Classe I	45	35
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	50	40
Aree di tipo misto	Classe III	55	45
Aree di intensa attività umana	Classe IV	60	50
Aree prevalentemente industriali	Classe V	65	55
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	65	65

NOTE: PERIODO DIURNO: dalle 06.00 alle 22.00

PERIODO NOTTURNO: dalle 22.00 alle 06.00

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO	NOTTURNO
Aree particolarmente protette	Classe I	50	40
Aree prevalentemente residenziali	Classe II	55	45
Aree di tipo misto	Classe III	60	50
Aree di intensa attività umana	Classe IV	65	55
Aree prevalentemente industriali	Classe V	70	60
Aree esclusivamente industriali	Classe VI	70	70

NOTE: PERIODO DIURNO: dalle 06.00 alle 22.00

PERIODO NOTTURNO: dalle 22.00 alle 06.00

Un ultimo cenno riguarda infine il D.P.R. 30/03/04 n° 142 (nel seguito richiamato come DPR142) che reca le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della Legge 447.

Alle pagine seguenti si riportano le tabelle riassuntive con i valori limite definiti nel DPR 142.

Allegato 1 - Tabella 1
(strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA <small>(secondo Codice della Strada)</small>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <small>(secondo D.M.6.11.91.Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)</small>	Ampiezza fascia di pertinenza acustica <small>(m)</small>	Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana di scorrimento	C₁	250	50	40	65	55
	C₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 - Tabella 2
(STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI)
(ampliamento in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA <small>(secondo Codice della Strada)</small>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <small>(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)</small>	Ampiezza fascia di pertinenza acustica <small>(m)</small>	Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca <small>(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)</small>	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb <small>(tutte le altre strade extraurbane secondarie)</small>	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da <small>(strade a carreggiate separate e interquartierate)</small>	100	50	40	70	60
	Db <small>(tutte le altre strade urbane di scorrimento)</small>	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

2.2 Aspetti generali

L'elaborazione della presente revisione del PCA del Comune di Roccabruna è stata sviluppata in collaborazione con l'arch. Ellena Claudio ed in accordo con le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazioni d'uso del territorio.

Gli elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale a cui si è fatto riferimento per la predisposizione della presente revisione al PCA sono quelli relativi alle varianti generali n. 1 e 2 e parziali n. 01.01 e 01.02.

I principali dati cartografici, urbanistici ed ambientali acquisiti in questa fase per effettuare l'analisi finalizzata all'elaborazione della presente revisione, sono i seguenti:

- ✓ piano di classificazione acustica vigente;
- ✓ cartografia tecnica di base in scala 1:10.000 in formato numerico relativa al territorio comunale ed alle aree di destinazione d'uso previste nel P.R.G.C. vigente.

2.3 Variazioni apportate a conclusione dell'iter procedurale di approvazione della proposta di revisione della classificazione acustica

Secondo i criteri individuati all'art. 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n° 52, a conclusione della procedura di approvazione il Comune adotta la classificazione acustica tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute dal pubblico e di eventuali rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.

Nel caso in esame, relativamente alle osservazioni ricevute dalla Provincia di Cuneo (Prot. n. 0091544-15/12/2010-PROVCN Fasc: 03.05.007/0000187), si precisa quanto segue:

- ✓ rif. punto 4.1: nell'ambito della revisione del PCA permangono i casi di adiacenza di classi non contigue (adiacenza di aree classificate in modo tale che i limiti applicabili differiscano di più di 5 dB(A)), già individuati nella precedente stesura del piano di classificazione acustica del territorio comunale: infatti tali aree non sono oggetto di variante.

- ✓ rif. punto 4.2: per quanto riguarda la presenza di poligoni con dimensioni inferiori a 12.000 mq, si precisa che già in fase di prima stesura del 2004, al fine di mantenere la connotazione residenziale delle varie borgate sparse su tutto il territorio, si era mantenuta la classe II per tali aree, omogeneizzandole secondo quanto indicato nell'Allegato della DGR 6 Agosto 2001, n. 85-3802, *nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq), inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (per esempio grandi aree agricole).*

Nella revisione del piano di classificazione acustica tali aree non hanno subito variazioni in quanto non sono oggetto di variante.

- ✓ rif. punto 5: l'ampliamento dell'area RC4 (con il conseguente ampliamento della classe acustica II), in fase di stesura della proposta di classificazione acustica, ha comportato la riduzione al di sotto dei 50 m della fascia cuscinetto di classe III a confine con la vicina area in classe IV: al fine di rispettare le modalità operative riportate al *punto 2.6 Fase IV dell'allegato alla DGR 6 agosto 2001, n. 85 – 3802*, la classificazione acustica viene rivista con l'inserimento di tale ampliamento in classe III.
- ✓ rif. punto 6: con riferimento all'area artigianale posta a sud della SP422 considerato che tale area non è oggetto di variante e considerate inoltre le scelte dell'Amministrazione Comunale al fine di non penalizzare eccessivamente i siti produttivi esistenti, si conferma la classificazione acustica adottata nel 2004.

2.4 Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto stradale

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata nel D.P.R. 30/03/04 n° 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Tale decreto individua delle fasce territoriali di pertinenza acustica la cui ampiezza è in funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come *"limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"*.

Per le strade di nuova costruzione i limiti sono definiti dalla seguente tabella:

Strade di nuova costruzione
Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale secondo D.P.R. n. 142/04

TIPO DI STRADA <small>(secondo Codice della Strada)</small>	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI <small>(secondo D.M.6.11.91.Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)</small>	Ampiezza fascia di pertinenza acustica <small>(m)</small>	Scuole *, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – autostrade		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana di scorrimento	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.			
F – locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Per quanto riguarda invece le strade esistenti, nell'ambito del territorio comunale di Roccabruna, è possibile individuare le seguenti tipologie di strade:

- 1) *strade extraurbane*: si comprendono in tale tipologia le strade Provinciali n° 442, n° 122 e n° 334;
- 2) *strade urbane di quartiere*: si intendono le strade di cui al punto 1 nei tratti all'interno del centro abitato;
- 3) *strade locali*: tutte le strade non comprese ai punti 1 e 2 al di fuori del centro abitato.

Sulla base di quanto descritto, si riporta alla pagina seguente la tabella di corrispondenza per i limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale.

**Corrispondenze fra classificazione delle infrastrutture stradali di Roccabruna
e limiti di rumore applicabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale**

TIPO DI STRADA	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA [m]	SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO [dB(A)]		ALTRI RICETTORI [dB(A)]	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
EXTRAURBANE	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
URBANE DI QUARTIERE	30	50	40	60	50
LOCALI	30	50	40	60	50

3. CONSIDERAZIONI FINALI

La revisione della classificazione acustica del territorio comunale di Roccabruna è riportata sulla cartografia allegata relativa all'intero territorio comunale in scala 1:10.000 (tavola n° 1) e 1:5000 (tavola n° 2).

Su tali elaborati sono inoltre individuate le infrastrutture stradali *extraurbane*: non si è ritenuto opportuno riportare la rappresentazione grafica relativa a tutte le altre strade (*urbane di quartiere e locali*) per una migliore leggibilità della carta.

Si evidenzia inoltre che per quanto riguarda l'individuazione di aree destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o spettacoli a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, sono state individuate le seguenti zone:

- ✓ area T1 - area della Piazza Giorsetti (a lato del Municipio);
- ✓ area T2 - area nuovo centro parrocchiale, impianti sportivi ed area per fiera di valle;
- ✓ area T3 - area centro sportivo polifunzionale denominato "Val Maira";
- ✓ area T4 - area centro parrocchiale di San Giuliano;
- ✓ area T5 - area a lato della cappella di Foglienzane;
- ✓ area T6 - area centro parrocchiale di Maria Vergine Assunta - borgata Centro;
- ✓ area T7 - area Cappella di Sant'Anna - frazione Sant'Anna.

— · —